

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 137

D.G.R. n. 1654 del 25/09/2015 – Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.). Modifica.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012 ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, ivi compresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e con omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014 si è quindi provveduto al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

L’art. 9, co. 2, lett. b) della citata Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, nell’ambito delle proprie competenze, predispose e trasmette lo Statuto dell’Istituto medesimo nonché ogni eventuale variazione dello stesso alla Giunta Regionale della Puglia, che procede alla relativa approvazione su parere conforme della Regione Basilicata.

In ottemperanza a tali previsioni normative il Consiglio di Amministrazione dell’IZSPB, con Deliberazione n. 6 del 4/5/2015, ha predisposto lo Statuto dell’Istituto medesimo, trasmettendolo alla Regione Puglia ai fini della relativa approvazione.

La Regione Puglia, acquisito il conforme parere della Regione Basilicata, ha approvato lo Statuto dell’Istituto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1654 del 25/09/2015.

Il predetto Statuto, in base all’attuale disposto dell’art. 8, comma 7, disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, prevedendo che: *“Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore generale con voto consultivo e, a seguito di espresso invito, il Direttore amministrativo, il Direttore Sanitario, il Presidente del Collegio dei Revisori. Possono pure partecipare, se invitati, i responsabili di strutture % di laboratorio, per l’espressione di pareri non vincolanti su questioni specifiche, nonché esperti di provata esperienza per l’espressione di pareri non vincolanti su specifiche questioni. Il Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai compiti ad esso assegnati dalle leggi regionali, può inoltre chiedere, su specifiche , questioni, la consulenza di liberi professionisti, ove all’interno dell’Istituto non siano presenti le risorse umane con le competenze necessarie nelle materie specifiche”.*

Considerato tuttavia che:

- L’art. 20, co. 6 del D.Lgs. 123/2011 (*“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.1, nel disciplinare i compiti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Collegi Sindacali, stabilisce che “alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale”.*
- Il Consiglio di Amministrazione dell’IZSPB, con nota prot. n. 20630 del 12/11/2015, ha trasmesso al Presidente della Regione Puglia la propria Deliberazione n. 11 del 27/10/2015, con la quale — su espressa ri-

chiesta del Collegio dei revisori dei Conti dell'Istituto ed in applicazione del predetto art. 20, co. 6 del D.Lgs. 123/2011— si adotta una nuova formulazione dell'art. 8, co. 7 dello Statuto dell'IZSPB in base alla quale, nello specifico, *“alle sedute del Consiglio assiste il Presidente o uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti”*, sottoponendo tale nuova formulazione all'approvazione della Giunta Regionale della Puglia su parere conforme della Giunta Regionale della Basilicata.

- La nuova formulazione dell'art. 8, co. 7 dello Statuto — oggetto delle modifiche di cui al presente schema di provvedimento — prevede dunque la presenza di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB, senza necessità di alcun espresso invito, del Presidente oppure di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Presidente della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_021/8237 del 28/12/2015 ed al fine di poter procedere all'approvazione della predetta modifica statutaria, ha pertanto chiesto al Presidente della Regione Basilicata di esprimere il parere di competenza in ordine alla modifica dello Statuto dell'IZSPB di cui alla citata Deliberazione del C.d.A. dell'Istituto n. 11/2015.
- Il Presidente della Regione Basilicata, con nota prot. n. 2671-11A1 dell'8/1/2016, ha espresso parere favorevole in ordine alla predetta modifica statutaria. Si rende quindi necessario procedere alla modifica dell'art. 8, co. 7' dello Statuto dell'IZSPB giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB n. 11 del 27/10/2015, sostituendo la precedente previsione in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto come di seguito: *“Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore generale con voto consultivo e, a seguito di espresso invito, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. Alle sedute del Consiglio assiste il Presidente o uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono pure partecipare, se invitati, i responsabili delle strutture e/o di laboratorio, per l'espressione di pareri non vincolanti su questioni specifiche, nonché esperti di provata esperienza per l'espressione di pareri non vincolanti su specifiche questioni. Il Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai compiti ad esso assegnati dalle leggi regionali, può inoltre chiedere, su specifiche questioni, la consulenza di liberi professionisti, ove all'interno dell'Istituto non siano presenti le risorse umane con le competenze necessarie nelle materie specifiche”*.

A tal fine si propone di modificare la D.G.R. n. 1654 del 25/9/2015, recante approvazione dello Statuto dell'IZSPB, procedendo alla sostituzione dell'art. 8, co. 7 del medesimo Statuto come innanzi specificato.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento .

A voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di prendere atto della proposta di modifica dello Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), presentata dal Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB con Deliberazione n. 11 del 27/10/2015, nonché del parere favorevole espresso al riguardo dal Presidente della Regione Basilicata.
- Di modificare conseguentemente la D.G.R. n. 1654 del 25/09/2015, procedendo alla sostituzione dell'art. 8, co. 7 dello Statuto dell'IZSPB come di seguito: *“Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore generale con voto consultivo e, a seguito di espresso invito, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. Alle sedute del Consiglio assiste il Presidente o uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono pure partecipare, se invitati, i responsabili delle strutture e/o di laboratorio, per l'espressione di pareri non vincolanti su questioni specifiche, nonché esperti di provata esperienza per l'espressione di pareri non vincolanti su specifiche questioni. Il Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai compiti ad esso assegnati dalle leggi regionali, può inoltre chiedere, su specifiche questioni, la consulenza di liberi professionisti, ove all'interno dell'Istituto non siano presenti le risorse umane con le competenze necessarie nelle materie specifiche”*.
- Di allegare al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IZSPB n. 11 del 27/10/2015 (Allegato A).
- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento per gli adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il segretario della Giunta Regionale
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 27/10/2015

OGGETTO: Richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti di modifica dell'art. 8, comma 7 dello Statuto Dell'Ente, predisposto dal Consiglio in data 4 maggio 2015.

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di OTTOBRE

convocato a norma di legge, Presidente il Prof. Agostino Sevi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con

l'intervento dei signori:

- 1) Prof. Agostino Sevi Presidente
- 2) Dott. Vito Bochicchio Componente
- 3) Dott. Zaccaria Di Taranto Componente

Funge da Segretario il Dott. Vito Bochicchio.

Rientra Non rientra

La spesa di cui al presente atto: _____ nella previsione di bilancio. _____ Il collaboratore amm.vo _____

Il Presente Atto Deliberativo è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'IZSPB

dal: 11.11.2015 al: 26.11.2015 con Prot. IZSPB n°20586 del: 11.11.2015 Servizio Segreteria
e diventa esecutivo il: 22.11.2015 *Daniela P. M.*





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DELIBERAZIONE N° 11 27/10/2015

Premesso che:

-con deliberazione n. 6 del 04/05/2015 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 delle leggi regionali della Puglia e della Basilicata n. 31 del 15/07/2014 e n. 28 del 02/10/2014, ha predisposto lo Statuto dell'Ente che è stato trasmesso alla Regione Puglia per l'approvazione su parere conforme della Regione Basilicata;

-con deliberazione n. 1654 del 25/09/2015 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato lo Statuto dell'Ente;

-il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 3, relativo alla seduta del 18.09.2015, ha chiesto di modificare l'art. 8, comma 7, dell'approvando statuto dell'Istituto argomentando quanto segue:

"Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 179), al comma 6 dell'articolo 20 dispone testualmente: " Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale...". Pertanto, la partecipazione del Collegio dei revisori alle riunioni dei consigli di amministrazione è ora consacrata in una norma di rango primario che, anzi, prescrive l'obbligo per almeno uno dei componenti del collegio di partecipare alle predette riunioni. Inoltre, la Corte dei Conti ha rappresentato che la partecipazione dei revisori alle riunioni del Consiglio di amministrazione non può avere finalità meramente conoscitiva, ma è strumentale all'esercizio del potere - dovere di controllo (sez. II, sentenza n. 26 del 6 febbraio 1992, allegata alla circolare 1° luglio 2004, n. 30/RGS, ma anche sez. Sardegna, sentenza n. 438 del 3 settembre 1992). L'importanza di tale partecipazione è stata sottolineata dal Consiglio di Stato, secondo il quale i componenti del Collegio di revisori hanno il diritto - dovere di partecipare alle adunanze degli organi di amministrazione, rientrando il controllo concomitante nella generale funzione di controllo attribuita a detto Collegio, i cui componenti rispondono con gli amministratori per i fatti od omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità alla loro carica (sez. II, parere n. 1136 del 10 novembre 1982, citato nel parere n. 7225/2004 dell'Ufficio legislativo e legale Regione siciliana, reso nelle funzioni e compiti del Collegio dei revisori dei conti). Non va dimenticato, che la funzione di vigilanza dei revisori dei conti non è limitata allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende al riscontro di legittimità delle delibere e ai contenuti della gestione."

-a tal proposito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel corso di uno scambio informale di mail con il dott. Ciampi, componente del collegio, aveva chiarito che la previsione in Statuto della partecipazione, solo su invito del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non aveva inteso in alcun modo menomare il Collegio nelle sue prerogative, ribadendo anzi l'assoluta essenzialità di un confronto continuo e improntato ai sensi della massima collaborazione tra il Consiglio di Amministrazione, gli altri organi di vertice e il Collegio dei Revisori dei Conti in una strategia di razionalizzazione della spesa e della gestione economico-finanziaria dell'Ente, al fine di improntarne l'operato ai principi della piena efficacia ed efficienza. La scelta operata in Statuto, in linea peraltro con la quasi totalità degli altri IZS, scaturiva piuttosto dall'intento di adeguarsi allo spirito della legge di riordino dell'Istituto. Infatti, la netta demarcazione, operata in sede legislativa, tra le funzioni gestionali, in capo al Direttore generale, e le funzioni di indirizzo strategico, di coordinamento e di verifica, in capo al Consiglio di Amministrazione, fa sì che quest'ultimo organo non abbia poteri di spesa, i quali ultimi restano appannaggio del Direttore generale, rappresentante legale dell'Ente. Alla luce di queste considerazioni, era apparso quindi opportuno prevedere che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del suo Presidente, potesse intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui lo stesso affrontasse tematiche attinenti alla sfera economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente (ad esempio approvazione del bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale, bilancio di esercizio, etc.). Per altre tematiche, invece, era apparso non utile coinvolgere il Collegio, anche per non appesantirne il suo già gravoso lavoro e per evitare non opportune sovrapposizioni di ruoli. Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, al quale si ispira la Legge Regionale n. 31/2014 di riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, riconosce la competenza delle Regioni in ordine alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti (art. 10), e fissa la composizione e le prerogative del Consiglio di Amministrazione "Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica"

2



attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti" (art. 11).

La predetta normativa è peraltro strettamente legata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che, all'art. 3 comma 6, conferisce al Direttore Generale tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale, senza peraltro sottacere il necessario richiamo al Decreto L.vo n. 29/93, art. 3, **Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità dei dirigenti:** "1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati."

-Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ritenendo comunque assolutamente prioritarie la trasparenza dell'azione d'indirizzo e amministrativa e la piena collaborazione tra il Consiglio di Amministrazione, gli altri organi di vertice e il Collegio dei Revisori dei Conti, propone di accogliere la richiesta di modifica dell'approvato statuto dell'Ente avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-Ad unanimità dei voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di predisporre la seguente nuova formulazione dell'art. 8, comma 7, dello Statuto dell'Istituto: "Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore generale con voto consultivo e, a seguito di espresso invito, il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario. Alle sedute del Consiglio assiste il Presidente o uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono pure partecipare, se invitati, i responsabili di strutture e/o di laboratorio, per l'espressione di pareri non vincolanti su questioni specifiche, nonché esperti di provata esperienza per l'espressione di pareri non vincolanti su specifiche questioni. Il Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai compiti ad esso assegnati dalle leggi regionali, può inoltre chiedere, su specifiche questioni, la consulenza di liberi professionisti, ove all'interno dell'Istituto non siano presenti le risorse umane con le competenze necessarie nelle materie specifiche";,

-di trasmettere la conseguente richiesta di adeguamento dello Statuto per l'apprezzamento definitivo alla Giunta Regionale della Puglia che procederà alla sua approvazione su parere conforme della Giunta della Regione Basilicata.

Il Consigliere

Il Consigliere con funzioni
di Segretario

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

